SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

169ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica» **(413):**

PRESIDENTE 3, 4
BOMPIANI *(DC), relatore* 3

SULLA VITTORIA DELLA DEMOCRAZIA IN CILE

PRESIDENTE 4

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 413:

POLLICE *(Misto-DP)* ..... 8 e *passim*
ALBERICI *(PCI)* 11, 27
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 11 e *passim*
BOMPIANI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 13 e *passim*
CALLARI GALLI *(PCI)* 17
COVATTA, *sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 17
* ELIA *(DC), relatore* ..... 23 e *passim*
* CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* 24, 35
* ACQUARONE *(DC)* 25
RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica* ..... 26 e *passim*
VESENTINI *(Sin. Ind.)* 27
CHIARANTE *(PCI)* 28, 36
MAFFIOLETTI *(PCI)* 30

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 38

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreatta, Argan, Bausi, Benassi, Berlinguer, Boldrini, Butini, Cattanei, Cortese, Cutrera, De Rosa, Falcucci, Fanfani, Fontana Alessandro, Giacovazzo, Giolitti, Melotto, Natali, Nepi, Ongaro Basaglia, Rigo, Senesi, Spadaccia, Tornati.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata, Fioret, Giagu Demartini, Pieralli, Rubner, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Aliverti, Bissi, Fabbri, Fassino, Misserville, Pasquino, Perricone, Salvato, in Cile, per presenziare alle operazioni elettorali.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica» (413)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 413.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 29 settembre è stato approvato l'articolo 1 del disegno di legge e sono stati poi illustrati gli emendamenti all'articolo 2, su cui si sono già pronunciati sia il relatore che il Governo.

BOMPIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, prendo la parola per confermare che sull'articolo 2 non sono stati presentati altri emendamenti, ma sui rimanenti articoli è stato necessario presentare stamattina quattro ulteriori emendamenti.

La informo di ciò ai fini dell'ordinato andamento dei nostri lavori. Ritengo infatti indispensabile dare ai senatori il tempo necessario per conoscere questi emendamenti; solo in questo modo i vari Gruppi potranno procedere ai necessari approfondimenti.

PRESIDENTE. Considerate le precisazioni del relatore, propongo di sospendere brevemente i nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 11,40*).

Sulla vittoria della democrazia in Cile

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi*). Signori senatori, consentitemi di rivolgere un pensiero di augurio e di solidarietà affettuosa e fraterna a nome del Senato italiano al popolo cileno (*l'Assemblea si leva in piedi*) (*Vivi, prolungati applausi*) per il risultato del *referendum* popolare che vede ristabilite le basi del regime rappresentativo dopo tutte le sofferenze e le divisioni di questi anni, testimoniate dall'eroica resistenza delle forze politiche e sindacali democratiche.

Abbiamo manifestato il nostro trepidante affetto attraverso la delegazione di osservatori autorevoli che Palazzo Madama ha inviato in questi giorni a Santiago del Cile, interprete dei nostri sentimenti e del nostro voto che i fatti hanno consacrato, in condizioni di difficoltà quali forse non conobbe mai in questo secolo una consultazione elettorale.

La vittoria del Cile democratico è una vittoria per tutti i democratici di ogni parte del mondo. (*Vivi applausi*).

VOCI DAL CENTRO Bravo! Bravo!

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame del disegno di legge n. 413.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2. Ricordo che l'articolo 2 è il seguente:

Art. 2.

(*Funzioni*)

1. Il Ministro:

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'articolo 10;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, nonché la rappresentanza scientifica italiana nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati previa intesa con il Ministro;

f) favorisce la ricerca scientifica e tecnologia nel settore privato, mediante appositi programmi di incentivazione e sostegno, sentito il CNST;

g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;

h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione ed elabora le iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:

a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera *d*), è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere *a*) e *d*), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane».

2.1 POLLICE

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane».

2.5 VESENTINI, ALBERICI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «destinati alle università» *inserire le seguenti*: «sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie».

2.11 I RELATORI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane» *con le altre*: «sentito il CUN»

2.2 POLLICE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane» *con le altre*: «sentito il CUN».

2.6 VESENTINI, CALLARI GALLI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane» *con le altre:* «sentito il CUN».

2.10 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e*) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonchè la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i

principi di autonomia di cui al Titolo II, previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

2.12 (Nuovo testo) I RELATORI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «sedi internazionali», *inserire le seguenti*: «sentito il CNST».

2.7 CALLARI GALLI, ALBERICI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.3 *POLLICE*

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f*) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;».

2.8 CALLARI GALLI, VESENTINI

All'emendamento 2.13 sostituire le parole da: «collabora» *alla fine, con le altre:* «collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo».

2.13/1 I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«*h*) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, e collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4».

2.13 I RELATORI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «ed elabora» *con le altre*: «e promuove presso le università dello Stato».

2.4 POLLICE

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le parole: «favorendo, sentito il CNST, anche la ricerca in campo educativo».

2.9 CALLARI GALLI, ALBERICI

Ricordo che gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sono decaduti e che gli emendamenti 2.7 e 2.9 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5; ricordo che il relatore ed

il rappresentante del Governo hanno invitato i presentatori a ritirare questo emendamento.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 2.5, presentato dai senatori Vesentini ed Alberici. D'altronde il testo di questo emendamento è analogo a quello da me presentato e successivamente decaduto. Ritengo che non sia possibile trasformare l'organo di categoria dei rettori in un organo di Stato. Alla stessa stregua potremmo proporre di rendere l'associazione dei ricercatori e degli associati un'istituzione dello Stato.

Voglio consigliare ai colleghi che hanno redatto il testo del provvedimento di non scherzare. Neanche per la magistratura, che pure è un potere costituzionalmente indipendente, esiste un organo simile a quello qui previsto; non esiste una conferenza permanente dei presidenti della Corte d'appello. Non riesco perciò a capire per quale motivo per questo organismo si proponga l'istituzione della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Chiedo un chiarimento al ministro Ruberti poichè non esiste da nessuna parte, neanche nella Magistratura, che – lo ripeto – è un organo indipendente dello Stato, una conferenza permanente di questo tipo.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(*Segue* POLLICE). Lei, signor Ministro, vuole istituire la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane di cui dovrebbero far parte anche i direttori delle università private speculative e confessionali, che interverrebbero nelle decisioni riguardanti università cui loro non appartengono, cioè l'università pubblica.

Il comma 1 dell'articolo 2 è il più intollerabile, ma certamente anche il più rivelatore di ciò che il Ministro e la maggioranza hanno in mente; soprattutto è rivelatore di che cosa è il disegno di legge n. 413 che stiamo discutendo. Mi permetto di sollecitare un minimo di attenzione sulle cose che scrivete e su quanto proponete.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Vesentini e Alberici.

Non è approvato.

POLLICE. Come, non è approvato!

PRESIDENTE. Il risultato dimostra che l'emendamento non è stato approvato.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Solo lei ha alzato la mano.

POLLICE. Chiedo la controprova perchè lei, signor Presidente, e i senatori segretari non hanno guardato chi votava. (*Interruzione del senatore Santalco*).

PRESIDENTE. Gridi meno, per favore. Non c'è bisogno di gridare.

POLLICE. Sono innervosito da una seduta che inizia a mezzogiorno. È dalle 9,30 che sono qui! E lei non mi deve richiamare.

PRESIDENTE. Non c'è bisogno di gridare, senatore Pollice.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

POLLICE. Non è modo di governare questo!

PRESIDENTE. Voglio darle un consiglio da amico: pensi anche lei a governare il suo sistema nervoso. Ognuno di noi ci deve pensare.

BUSSETI. Bravo!

PRESIDENTE. L'emendamento 2.5 non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dai relatori.

È approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6, identico all'emendamento 2.10.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche nell'emendamento 2.6, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli, si propone la sostituzione delle parole: «sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane», con le altre: «sentito il CUN». Si richiama, quindi, di nuovo questa sorta di organismo anomalo, quale la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Anche in questo caso si inventa una struttura anomala rispetto all'articolazione costituzionale del nostro paese e si ripropone la necessità di ascoltare il suo parere a tutti i livelli. Propongo pertanto che almeno alla lettera *c*) del comma 1 venga abolito il parere della Conferenza permanente dei rettori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli, identico all'emendamento 2.10, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dai relatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. L'emendamento presentato dai colleghi Callari Galli e Vesentini intende sostituire la lettera *f*) con la proposta al CIPE di programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST. Io sono in linea di massima favorevole a questo emendamento, anche se in linea di principio ero favorevole alla cancellazione della lettera *f*) dal comma 1 poichè non esiste – nè nella presente legge, nè altrove – alcuna possibilità di orientare, coordinare e dirigere verso finalità di interesse pubblico la ricerca dei privati. A mio avviso, questo comma significa soltanto un nuovo finanziamento pubblico ai privati; voglio sottolineare questo aspetto quattro volte affinchè i colleghi sappiano cosa si sta votando.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Callari Galli e Vesentini.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13/1.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 2.13/1 si affronta il problema dell'aggiornamento dei docenti: è questa la questione di fondo. Si tratta di un problema centrale, se è vero come è vero che il movimento dei Cobas, che tanto vi ha inquietato, ha chiesto con forza che l'aggiornamento avvenga presso l'università pubblica. Si tratta, infatti, di centinaia di miliardi che ogni anno vengono regalati a privati – università o istituti confessionali quasi sempre democristiani, o lottizzati – presso gli istituti regionali di ricerca e sperimentazione e aggiornamento educativo.

Lo spirito che sottendeva l'emendamento 2.4 da me presentato e dichiarato decaduto, con cui chiedevo la sostituzione di alcune parole del comma 1, lettera *h*), era inteso a investire direttamente di questa funzione fondamentale l'università statale affinchè essa svolga davvero il suo ruolo di risposta alla domanda di cultura e professionalità che proviene dal paese. L'emendamento dei relatori – e da ciò scaturisce il mio voto contrario – peggiora invece il testo precedente in quanto attenua le responsabilità dell'università. Infatti, sostituisce la parola «elabora» con il termine «collabora».

Per tali motivi, quindi, invito i colleghi a non votare l'emendamento proposto dai relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.13/1, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dai relatori, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

ALBERICI. Signor Presidente, chiediamo la votazione per parti separate dell'articolo 2 e precisamente del comma 1, lettera *a*), quindi del comma 1, lettera *c*); infine, della restante parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito e si procederà alla votazione nei termini indicati dalla senatrice Alberici.
Passiamo dunque alla votazione.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Noi siamo d'accordo sull'impianto generale del comma 1, lettera *a*). Chiediamo però la votazione per parti separate dell'articolo 2 e voteremo contro alcune parti dello stesso perchè avevamo presentato un emendamento che aboliva la presenza della Conferenza permanente dei rettori.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Mi associo alla dichiarazione di voto della senatrice Alberici e per gli stessi motivi da lei esposti annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma, lettera *a*), dell'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti il primo comma, lettera *c*), dell'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti la restante parte dell'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(*Programmazione e coordinamento della ricerca*)

1. Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

2. Il CIPE, su proposta del Ministro:

a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;

b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;

c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.

3. Il Ministro, d'intesa con le amministrazioni e gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento.

4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione».

3.2 I RELATORI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche in deroga» *fino alla fine del comma.*

3.1 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 3.2, contenuto nel foglio aggiuntivo, propone di sostituire il primo periodo del comma 3 dell'articolo, in modo che sia più chiaro che anche le università, insieme alle altre Amministrazioni dello Stato e agli enti interessati, partecipano a quelle iniziative di ricerca di comune interesse che vengono promosse dal Ministro.

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 3.1, da me proposto, si riferisce al comma 4, in cui si dice che «Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonchè agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici». Lo consideriamo un comma micidiale perchè con esso si sottrae l'università alla legislazione amministrativa della Repubblica, aprendo la porta ai più pericolosi abusi. Non voglio esagerare nella terminologia, ma ho l'impressione che si sia diventati matti. Se la legislazione è farraginosa, la si cambi. La maggioranza ed il Governo possono e debbono farlo, ma non si può usare la scusa della lentezza burocratica (che, tra l'altro, non si vede perchè non debba valere per gli altri settori) per ritagliare un'isola di diritto speciale, un vero e proprio feudo sancito per legge. Ministro Ruberti, dov'è la sua sensibilità democratica?

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Il relatore, signor Presidente, è contrario all'emendamento presentato dal collega Pollice perchè tutto il provvedimento va in direzione della esaltazione della autonomia, anche di gestione contabile, dell'università, mentre questo, se si accogliesse l'emendamento 3.1, verrebbe impedito.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è favorevole all'emendamento 3.2 e contrario all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(*Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione*)

1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, da attuarsi in collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e con le università, i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio.

4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:

a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

b) tre membri designati dal CUN;

c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;

d) un rappresentante designato dal CNST;

e) un rappresentante degli IRRSAE;

f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «da attuarsi in collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e con le università» *con le altre*: «attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE)»;

4.3 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE, BOATO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «le università», *inserire le seguenti*: «dello Stato».

4.1 POLLICE

Al comma 4, nel primo e nel secondo periodo, dopo le parole: «le università», *inserire le seguenti*: «dello Stato».

4.2 POLLICE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «disciplinari ed» *inserire la seguente*: «eventualmente».

4.4 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, CORLEONE, BOATO

Al comma 5, lettera e) aggiungere in fine le parole: «designato dalla Conferenza dei presidenti».

4.5 ALBERICI, CALLARI GALLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, stiamo esaminando un articolo che per la prima volta introduce uno stimolo per le università a farsi carico dei problemi della scuola nel suo insieme, e, in particolare, dei problemi della formazione e dell'aggiornamento degli insegnanti e della ricerca finalizzata allo sviluppo della scuola come tale. La formulazione dell'articolo è il frutto di un approfondimento sul testo iniziale fatto dalla Commissione, che è senz'altro positivo.

Gli emendamenti 4.3 e 4.4, che sono correlati, tendono a precisare meglio quello che sembrava essere l'intendimento comune emerso nei lavori della Commissione.

L'emendamento 4.3 tende a sostituire, al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 4 le parole: «da attuarsi in collaborazione con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e con le università» con le altre: «attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE)». In pratica, il Ministro della pubblica istruzione dovrebbe consultare il Ministro dell'università e della ricerca in

ordine a iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale della scuola attuate in collaborazione con le università. Non vedo la ragione per cui debba essere obbligatorio che tali iniziative siano prese dalle università e dagli IRRSAE. È infatti essenziale, secondo noi, il parere del Ministro per quel che riguarda le iniziative assunte dalle università. Non vogliamo assolutamente escludere gli IRRSAE, ma non vediamo il motivo per cui debba essere resa obbligatoria la loro partecipazione. Ci possono essere del resto iniziative validissime ed interessanti assunte dalle sole università oppure dalle università insieme con altri enti od organismi che non siano necessariamente gli IRRSAE.

Questa valutazione è di particolare importanza poichè è nozione comune nel mondo della scuola (e del resto è stato più volte affermato anche in sede parlamentare) che si debba procedere ad una riforma degli IRRSAE, che sotto molti punti di vista lasciano a desiderare e hanno sollevato violente polemiche in ordine al loro funzionamento, soprattutto in alcune zone d'Italia.

Analogo discorso può farsi per l'emendamento 4.4, riferito alle iniziative assunte dalle università e che il Ministro incoraggia. La formulazione del testo in esame appare secondo noi equivoca. Ricordo che nel corso del dibattito in Commissione emerse l'intendimento di prevedere che le decisioni fossero assunte anche d'intesa con gli IRRSAE. L'attuale formulazione tuttavia, come ripeto, appare equivoca in quanto è tale da consentire un'interpretazione in base alla quale le iniziative dovrebbero essere prese comunque anche d'intesa con gli IRRSAE. Propongo, pertanto, di inserire, al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «disciplinari ed» la seguente: «eventualmente», raccogliendo in tal modo la volontà comune manifestata a suo tempo dalla Commissione.

POLLICE. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 4.1 e 4.2. Lo spirito con cui ho presentato queste proposte emendative è lo stesso che è alla base degli emendamenti da me presentati al comma 1 dell'articolo 2, che – come poc'anzi ha ricordato il senatore Strik Lievers – sono legati al problema dell'aggiornamento dei docenti.

Ho presentato questi emendamenti all'articolo 4 proprio perchè immaginavo che in sede di esame del comma 1 dell'articolo 2 non sarebbe stata presa in considerazione la serie di argomenti da me addotti.

In realtà, l'aggiornamento non si vuole fare all'interno dell'università; si aprono le porte all'esterno, aprendo la borsa soprattutto agli Istituti regionali di ricerca, di sperimentazione e di aggiornamento educativi. Ritengo che non possiamo approvare una legge dello Stato che fin dall'inizio si preoccupa di dirottare mezzi pubblici, risorse ed investimenti verso settori privati e soprattutto verso gli istituti confessionali.

A mio avviso, l'università può tranquillamente continuare a svolgere il suo ruolo e dare risposte adeguate alla domanda di cultura, di professionalità, molte volte ad essa sottratte e sopite proprio per la volontà e per la logica dei «baroni» universitari.

Pertanto, ritengo che le proposte presentate dalla maggioranza e soprattutto il testo complessivo da questa proposto siano in realtà un colpo di spugna per molte speranze e che diano una connotazione al disegno di legge assolutamente inaccettabile.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, con l'emendamento 4.5 da noi presentato proponiamo semplicemente un adeguamento alle altre lettere del comma 5; cioè, con esso intendiamo precisare chi deve designare il rappresentante degli IRRSAE, che riteniamo debba essere la Conferenza dei presidenti degli IRRSAE stessi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.3, mi rimetto al Governo. In effetti, la titolarità della funzione in oggetto è indubbiamente del Ministero della pubblica istruzione. Già adesso le università possono adottare iniziative dirette di collaborazione con gli istituti; a maggior ragione ciò sarà vero in futuro se vi sarà un'autonomia anche degli istituti scolastici non di livello universitario. Tuttavia, lascio alla competenza giuridica del Governo la scelta se è preferibile l'uso della parola «anche», rispetto alla parola «eventualmente»; il Ministro potrà stabilire quale dei due termini sia più forte e quindi decidere quale dei due preferire.

Colgo l'occasione di questa illustrazione per dire che sugli emendamenti 4.1 e 4.2, presentati dal senatore Pollice, esprimo parere contrario. Infatti, le possibilità di svolgere compiti di aggiornamento non possono essere riservate solo ad università dalle particolari caratteristiche, ma fanno parte del patrimonio universitario come tale: Tutte le università debbono poter concorrere in maniera paritaria, statali o non statali, a questo sforzo educativo.

Sarei invece favorevole all'emendamento 4.5 in quanto precisa, come è avvenuto per le altre componenti, le modalità di scelta del delegato.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.4, essendo questo legato all'accoglimento da parte del Ministro della parola: «eventualmente», mi rimetto al Governo.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo condivide sia il parere contrario agli emendamenti 4.1 e 4.2, sia quello favorevole all'emendamento 4.5, espresso dal relatore.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Strik Lievers, faccio presente, per un verso, che gli IRRSAE non sono organismi privati, come ha sostenuto il senatore Pollice, ma sono proprio gli organi istituzionalmente deputati dall'ordinamento attuale a stabilire il rapporto tra università e funzione di aggiornamento degli insegnanti. D'altra parte, già nell'ordinamento attuale non c'è una esclusiva degli IRRSAE per questa funzione, quindi può anche essere comprensibile che tale esclusiva non sia stabilita in un provvedimento che, per giunta, non ha come oggetto principale quello dell'aggiornamento degli insegnanti della scuola secondaria e primaria.

Ritengo, perciò, che i due emendamenti del senatore Strik Lievers, tenuto conto delle precisazioni che ho fatto, e nel senso di non innovare rispetto alla situazione attuale, che non prevede una esclusiva degli IRRSAE, possano essere accolti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, prendo brevemente la parola per motivare il mio voto contrario.

In molti casi mi trovo d'accordo con il collega Pollice; in questo caso, invece, non concordo con lui per ragioni che sono in parte coincidenti con quelle espresse dal relatore.

Mi sembra tanto più importante fare questa dichiarazione di voto oggi che, da notizie di stampa, apprendiamo che il Ministro della pubblica istruzione intende presentare un disegno di legge sulla parità per le scuole non universitarie, che a nostro avviso lede gravemente la lettera e lo spirito della Costituzione.

Proprio nel momento in cui è giusto affermare che si vuole aprire un discorso di finanziamento alla scuola privata, modificando radicalmente l'indicazione costituzionale per ciò che riguarda il rapporto tra scuola statale e scuola non statale, credo sia giusto, anche per dar forza a questa stessa affermazione, dire che altra è l'indicazione della lettera e dello spirito della Costituzione per quel che riguarda l'università. Nella fattispecie, inoltre, può essere utile, per arricchire la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, stimolare e favorire il massimo dispiegarsi delle iniziative, quale che sia la loro provenienza.

Proprio nel momento in cui ribadiamo la nostra fedeltà alla lettera e allo spirito della Costituzione, dobbiamo essere rigorosi anche per quel che riguarda l'università.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori Alberici e Callari Galli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(*Denominazioni*)

1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: «Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministero della ricerca scientifica», «Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica», «Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» o consimili, «Presidenza o Presidente del Consiglio dei Ministri» e «Ministero o Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite con le altre: «Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

TITOLO II

AUTONOMIA DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ENTI DI RICERCA

Art. 6.

(*Autonomia delle università*)

1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei princìpi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi princìpi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

3. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

4. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

5. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei princìpi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

6. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.

7. Gli statuti ed i regolamenti di ateneo sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo. Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro che esercita il controllo di legittimità e può formulare motivata richiesta di riesame. Nel termine di 90 giorni dalla loro prima comunicazione sono in ogni caso emanati con decreto del rettore e pubblicati, gli statuti nella *Gazzetta Ufficiale,* i regolamenti nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la parola: «finanziaria».

6.1 POLLICE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei docenti», *inserire le seguenti:* «e dei ricercatori nonchè della libertà di partecipare attivamente alla propria formazione da parte degli studenti».

6.2 POLLICE

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «di diploma».

6.3 POLLICE

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «o privati».

6.4 POLLICE

Al comma 4, sopprimere la parola: «finanziari».

6.5 POLLICE

Al comma 6, sopprimere le parole: «finanziaria e».

6.6 POLLICE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. La legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente».

6.8 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Gli statuti e i regolamenti sono trasmessi al Ministro che nel termine di 60 giorni esercita il controllo di legittimità e può formulare motivata richiesta di riesame. Nel termine di 120 giorni dalla loro prima trasmissione sono emanati con decreto del rettore e pubblicati: gli statuti nella *Gazzetta Ufficiale* e i regolamenti nel *Bollettino ufficiale* del Ministero».

6.7 I RELATORI

Avverto che è stato inoltre presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Gli statuti ed i regolamenti di ateneo sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo. Essi sono emanati con decreto del rettore e sono trasmessi al Ministro che esercita il controllo di legittimità entro il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale, in assenza di rilievi di legittimità, sono pubblicati, gli statuti nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero. Gli eventuali vizi di legittimità sono contestati con apposito decreto all'università che, ove non ritenga di adeguarsi ai rilievi, nei successivi sessanta giorni, può ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa».

6.9 I RELATORI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

POLLICE. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.

Ribadisco innanzitutto la necessità che si presti particolare attenzione all'articolo 6 del disegno di legge che si riferisce alla autonomia delle università e degli enti di ricerca; in modo particolare, vorrei che ci soffermassimo sul primo aspetto. Infatti proprio l'autonomia finanziaria è quella più pericolosa perchè, a mio avviso, introdurrà delle discriminazioni e la dipendenza dell'università dall'industria e dai potentati economici. Non è questa l'autonomia di cui parla la Costituzione, ma è quella didattica. Ecco dove sorge l'equivoco, cercando di far passare una cosa per l'altra.

Tuttavia vorrei andare oltre e riferirmi all'emendamento 6.2 con il quale, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei docenti», propongo di inserire le altre: «e dei ricercatori nonchè della libertà di partecipare attivamente alla propria formazione da parte degli studenti». Ho presentato questo emendamento perchè l'attività di insegnamento è svolta dai

ricercatori spesso in misura prevalente rispetto ai professori di ruolo. È necessario quindi dirlo esplicitamente nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Pollice. Vorrei pregare i colleghi di fare silenzio, anche se c'è molta gioia per la vittoria dei «no» in Cile.

POLLICE. È necessario menzionare la tutela legislativa della libertà di insegnamento, peraltro garantita dalla Costituzione. Analogo discorso va fatto per il diritto degli studenti di partecipare attivamente alla propria formazione.

Con l'emendamento 6,3. al comma 2, secondo periodo, propongo di sopprimere le parole: «di diploma». Se mi consente il ministro Ruberti, che di queste cose s'intende, si tratta di un tentativo – e devo dire l'ennesimo – di prefigurare surrettiziamente delle soluzioni su cui il Parlamento deve ancora discutere. Infatti il livello intermedio di diploma è ancora in discussione nel progetto sull'ordinamento didattico e in quella sede noi di Democrazia proletaria (ma mi auguro non soltanto noi) argomenteremo le ragioni della nostra opposizione. Sarebbe ora assai scorretto far passare questa norma nelle pieghe del disegno di legge che stiamo esaminando senza alcuna discussione al riguardo. Si segue nuovamente il metodo in base al quale si inseriscono all'interno di un provvedimento – che si occupa certamente di cose importanti, sulle quali non sono tuttavia d'accordo – tematiche che sono al centro di altre questioni. Il livello intermedio di diploma costituisce oggetto di un altro tipo di dibattitto tutto da fare. Perchè lo volete inserire in questo disegno di legge? In tal senso mi rivolgo anche ai colleghi comunisti affinchè prestino la loro particolare attenzione su tale questione.

Per quanto riguarda la lettera *b*) del comma 3 (sarà un vecchio chiodo), propongo la soppressione delle parole: «o privati». Ciò non perchè ce l'abbia in modo particolare con i privati, onorevole Ministro, ma perchè qui si esplicita il pericolo – anzi, se fossi malevolo, parlerei di intenzione – di far lavorare l'università al servizio dei privati, snaturando le sue peculiari ed insostenibili funzioni.

Si rifletta sui meccanismi reali che tale comma, congiuntamente all'autonomia finanziaria e soprattutto all'autocrazia decisionale delle corporazioni accademiche, innescherebbe. Praticamente si lascerebbe all'università la scelta tra il lavorare per i privati guadagnando molti soldi ed il dedicarsi alla ricerca ed alla didattica pubblica senza incassare una lira e faticando molto. Questo è il discorso sottinteso da quella previsione; pensate alla risposta che può essere data. Certo, può darsi che qualche eroe – qualcuno, non ce ne sono molti – scelga di fare molta didattica gratuita e di non fare ricerche a pagamento per i privati. Ma, come diceva Bertold Brecht, beati quei popoli che non hanno bisogno di eroi; conseguentemente, beate quelle università che non costringono i loro docenti a diventarlo.

Queste sono in sostanza le ragioni di fondo dei nostri emendamenti. Vi prego di fare uno sforzo, quanto meno di fantasia e di applicazione, su tale questione.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con l'emendamento 6.8 propongo di dare un'ulteriore indicazione – certamente ve ne sono altre in parti diverse del disegno di legge – per quanto riguarda i contenuti della legge di

attuazione dei princìpi di autonomia. Infatti in vari punti di questo disegno di legge si indicano le materie su cui la legge che regola le autonomie dovrà intervenire.

Ritengo che sia opportuno dare in questa sede un'indicazione politica, precisando che la legge di attuazione dei princìpi di autonomia stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università anche quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

Chiunque conosca la vita delle università sa quanto questo tema sia vivo e quanto sia forte la richiesta di innovazioni profonde in questo senso. Certo non è questa la legge con cui noi possiamo fornire una risposta puntuale, ma possiamo comunque dare delle indicazioni. Sicuramente si debbono indicare anche i limiti poichè non è possibile immaginare un'autonomia completa delle università da questo punto di vista. Si può comunque precisare che la legge di attuazione stabilisce anche i termini e i limiti dell'autonomia delle università per quanto riguarda l'assunzione e la gestione del personale non docente. Mi sembra che questo significhi dare oggi un segnale importante alle università, dimostrando che da parte delle Assemblee legislative, in particolare di questa Assemblea, vi è la preoccupazione di rispondere ai problemi reali vissuti dall'università.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 6.7 viene sostituito dall'emendamento 6.9 e quindi - per così dire - esce dal gioco. Siamo stati indotti a sostituire questa disciplina poichè ci siamo trovati in una situazione cui non si faceva sufficientemente fronte nel testo a cui eravamo pervenuti.

Infatti si arriva a prevedere un controllo di legittimità da parte del Ministro privo di ogni effetto immediato. Dopo che il Ministro aveva fatto i suoi rilievi di legittimità, rilevando vizi di illegittimità dello statuto, il rettore era comunque libero di emanare lo statuto stesso e di farlo pubblicare senza che fosse previsto alcun rimedio specifico.

Qual era quindi l'*ultima Thule* per la tutela della legittimità? Era, come probabilmente era previsto nel progetto socialista presentato dal senatore Covatta nella precedente legislatura, in cui nulla si diceva in materia di controlli, il famoso vecchio articolo 5 del Testo unico della legge comunale e provinciale, trasfuso ora in una norma della n. 400 legge sulla Presidenza del Consiglio, per cui addirittura il Consiglio dei ministri poteva annullare per vizi di legittimità lo statuto.

Ci è sembrato del tutto incongruo che il rimedio in via amministrativa fosse questo intervento del Consiglio dei ministri, politicizzando una vicenda che dovrebbe essere invece contenuta in termini giuridici. D'altra parte il congegno previsto dal disegno di legge n. 2044 della precedente legislatura - il cosiddetto disegno di legge Falcucci-Covatta - consisteva in un procedimento che rischiava di comportare eccessivi ritardi, perchè il Ministro doveva sentire il parere del Consiglio di Stato per avanzare i rilievi di legittimità.

Allo scopo di contenere in termini strettamente giuridici la contestazione di legittimità e non dar luogo a negoziati di tipo politico, come per altri rapporti, abbiamo ritenuto di scegliere questa via che consente all'università, nel caso in cui il Ministro avanzi contestazioni di legittimità, di impugnare immediatamente presso il giudice amministrativo i rilievi di illegittimità avanzati dal Ministro.

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Professor Elia, lei ha raccontato soltanto metà della storia e bisogna raccontare anche l'altra metà, che è molto diversa a seconda che accettiamo il primo testo proposto dalla Commissione o i testi via via proposti dai relatori, che nella vita quotidiana dell'università significano un giro di vite contro l'autonomia.

Devo spendere il mio intervento a favore dell'autonomia dell'università, sapendo che essa vive nei suoi fatti, ma anche nei suoi quotidiani rapporti con il Ministero. Nel primo testo proposto dalla Commissione l'onere spettava al Ministro: ovvero, quell'atto fondamentale che è lo statuto universitario veniva prodotto nella sua sede opportuna, sottoposto al Ministro che ne faceva un controllo di legittimità; sappiamo che un controllo di legittimità non è scritto nel marmo e pertanto al suo interno ci può essere un atteggiamento antiautonomistico del Ministro medesimo.

Nella versione originaria tuttavia l'università era tutelata e il pendolo dell'autonomia, che dal 1859 l'università non ha malgrado l'articolo 33 della Costituzione, si spostava finalmente a favore dell'università. Infatti l'università, entro novanta giorni, poteva ritenere non accettabili le osservazioni di illegittimità avanzate dal Ministro, dare egualmente immediata esecutività al proprio statuto (che è cosa troppo importante per lasciarla nelle sole mani del Ministro) e a questo punto valeva la legge di carattere generale per cui a fronte del rifiuto dell'univesità di accettare le osservazioni del Ministro, lo stesso poteva ricorrere al TAR. Dunque il Ministro, dopo che la legge spostava il pendolo un po' a favore dell'autonomia universitaria, poteva successivamente ricorrere al TAR ed impugnare quello statuto pubblicato dopo novanta giorni.

Con il secondo testo dei relatori il giro di vite si sposta (anche se il collega Acquarone si apprestava a smontare la mia costruzione); con quel testo si prevedevano non più novanta ma centoventi giorni, prolungando così il tempo in cui l'università rimane senza uno statuto.

Il terzo giro di vite è il controllo preventivo da parte del Ministro sullo statuto universitario, con il potere di sospenderlo. A questo punto l'onere di ricorrere al TAR incombe sull'università e non come prima sul Ministro. Il pendolo torna dunque a favore del Ministro e non avete neanche previsto un termine entro il quale il TAR si debba pronunciare; sappiamo benissimo che possono trascorrere anche cinque anni prima di una pronuncia del TAR e non si capisce perchè l'onere debba essere a carico dell'università e non del Ministro. Perchè dunque il pendolo deve tornare nelle mani del Ministro quando finalmente una legge lo aveva spostato a favore dell'autonomia universitaria?

Colleghi, io so benissimo che all'interno di questa legge sull'istituzione del Ministero dell'università vi sono due anime: quella che spinge a favore dell'autonomia e quella che continua a vivere nell'ispirazione della legge Casati del 1859, quando l'università venne normalizzata all'interno dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano, vanificando qualunque aspirazione autonomistica. Vi ricordo, onorevoli colleghi, che dopo la legge Casati è stata emanata la Costituzione, che ritiene (articolo 33) che l'autonomia è sovrana. Evitiamo, dunque, per cortesia, con gli emendamenti di riportare

ogni volta il pendolo a favore della legge Casati. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ACQUARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Francamente, non ho alcuna voglia di fare una lezione di diritto amministrativo all'amico Cavazzuti, che già dovrà subirne una dopodomani in occasione di un congresso. Mi pare però di dover ricordare qualche principio di ordine generale e lo dice uno che crede all'autonomia universitaria per aver vissuto nell'università per tanti anni ed avervi dedicato parte della sua vita.

Ebbene, nel momento in cui voi avete previsto in Commissione un controllo, questo ha nell'ordinamento generale delle regole che non possono essere che quelle. Vale a dire che se noi diciamo – e non parliamo di controllo – che lo statuto viene inviato al Ministro perchè lo legga, allora il discorso finisce lì, ma se noi preventiviamo un'attività di controllo, da che mondo è mondo, nel nostro ordinamento giuridico, il controllo di legittimità fa assumere all'autorità investita di tale potere il potere di annullamento. Lo dice la Costituzione, la quale distingue tra controllo di legittimità, con conseguente potere di annullamento da parte dell'autorità di controllo, e controllo di merito – ed è stata questa una grossa conquista autonomistica, ai sensi dell'articolo 130 – mediante richiesta di riesame. E questo è quello che i relatori hanno fatto perchè prevedere una forma di controllo senza sanzione significa non prevedere alcun controllo.

Pertanto, a me pare che la soluzione individuata, nel senso di dire che se vi sono vizi di legittimità l'università è invitata a provvedere e, nel caso del dubbio, la questione è rimessa al giudice amministrativo, sia una soluzione corretta. Dice il senatore Cavazzuti che potrebbe essere lo Stato a ricorrere, ma ciò non è possibile perchè un'autorità investita del potere di controllo ha prima di tutto il dovere di impedire che un atto illegittimo venga portato ad esecuzione. Diverso è il discorso per un atto che può essere ritenuto inopportuno e nei cui confronti è sufficiente soltanto la richiesta di riesame.

Quindi, io sono persuaso che o noi diciamo che le università tornano ad essere quelle medievali e fanno quello che vogliono, libere da qualsiasi controllo – e questa è una scelta che io non condivido ma è pur sempre una scelta – oppure, se diciamo che nell'unità dell'ordinamento le persone giuridiche pubbliche debbono essere soggette a controllo, a questo controllo una sanzione deve essere data e, nel caso dei vizi di legittimità, non può essere altro che quella dell'annullamento.

Per quanto riguarda poi l'affermazione dell'amico Cavazzuti secondo cui le cause presso i TAR durano cinque anni, devo osservare che ciò non corrisponde a verità perchè qualsiasi avvocato che sappia fare il suo mestiere è in grado di farle durare molto meno.

CAVAZZUTI. Si vede che non sono al servizio dell'università.

ACQUARONE. Come dicevo, quello di far mettere nelle leggi un termine per la fissazione di udienza è una grida manzoniana perchè le cause in ipotesi

vengono assunte a sentenza, vi è poi una decisione interlocutoria e vi sono mille modi per cui il giudice, che ha un suo scadenziario, le rinvii. Ad ogni modo, non mi pare che sia questo il problema di fondo. Il nocciolo di tutta la questione è che se vi è un controllo vi deve essere una sanzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, *relatore*. Io sono molto attento a quanto dice il senatore Pollice, che spesso fa un po' da «coscienza critica» a tutti noi; non sono però d'accordo sul suo emendamento 6.1. Togliere infatti la parola: «finanziaria» significa sottrarre l'autonomia finanziaria all'università, uno degli scopi cioè che il provvedimento in discussione si propone di raggiungere. Sono quindi contrario, perchè le quote di trasferimento, anche nei prossimi bilanci, rappresenteranno sempre la stragrande maggioranza del *budget* a favore dell'università.

Sono inoltre contrario all'emendamento 6.2, sempre del collega Pollice, perchè le norme che riguardano i ricercatori e la formazione di studenti sono già previste dalle normative specifiche per ciascun settore.

Sono poi contrario a sopprimere le parole: «di diploma», come propone l'emendamento 6.3. Ciò infatti significherebbe togliere all'università la possibilità di erogare diplomi al di fuori di quelli di laurea e specializzazione, mentre la tendenza europea, moderna, è quella di prevedere una larga diffusione per un diploma di primo livello, sia esso parallelo o in serie con i corsi di laurea. Questo deve valere anche per l'Italia, e del resto è quanto sta cercando di fare la Camera dei deputati attraverso il disegno di legge sugli ordinamenti didattici universitari.

Ancora mi dichiaro contrario agli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6, emendamento quest'ultimo che si rifà alla logica di una precedente proposta legislativa.

Sono invece favorevole all'emendamento 6.8 presentato dai senatori Strik Lievers, Spadaccia ed altri. Uno degli obiettivi perseguiti da questo provvedimento consiste, infatti, anche nell'avere maggiore flessibilità nel governo del personale in sede periferica. Tale emendamento comporta un impegno per il Parlamento di trattare la materia, il cui esame è rinviato alla legge di attuazione dei princìpi di autonomia. Si tratta dunque di «un'apertura di credito» che noi facciamo.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, presentati dal senatore Pollice.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 6.8 e 6.9, che è una nuova versione dell'emendamento 6.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

ALBERICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERICI. Noi non siamo d'accordo su questo emendamento che propone di sopprimere le parole: «di diploma» e ciò anche per un motivo di coerenza. La differenziazione dei titoli, infatti, è oggi un punto fondamentale dell'università. L'altra Camera sta discutendo un provvedimento, che noi consideriamo tardivo e che avrebbe dovuto esserci già da anni, e riteniamo sarebbe un errore per l'università togliere un diploma che non c'è ancora ma che vorremmo ci fosse.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 6.7, presentato dai relatori, è stato ritirato e sostituito dall'emendamento 6.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente sull'emendamento 6.9. Devo ricordare che sulla questione cui lo stesso è riferita si registrò a suo tempo un largo consenso sia in Comitato ristretto che nell'esame presso le Commissioni riunite; ricordo, anzi, di aver trattato il problema anche con il senatore Ruffilli.

Desidero sottolineare come su una questione su cui si è registrato un largo consenso si sia rimasti oggi sorpresi da un emendamento, presentato

dai relatori poco più di un'ora fa, come quello in esame, sul quale ribadisco il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente.

CHIARANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, noi comunisti condividiamo le preoccupazioni espresse poco fa dai senatori Cavazzuti e Vesentini circa le conseguenze di un eventuale accoglimento dell'emendamento 6.9, presentato dai relatori.

L'emendamento in esame è riferito ad un aspetto sostanziale della autonomia universitaria, vale a dire al momento fondamentale della sua costruzione, rappresentato dalla possibilità per le università – nell'ambito dei princìpi definiti dal provvedimento e di quelli che verranno definiti con il disegno di legge sull'autonomia – di darsi statuti autonomi. Se rispetto a questa possibilità si introduce una procedura che consente, in pratica, al Governo di mettere in remora le iniziative delle università, annullando la possibilità che esse si diano degli statuti effettivamente autonomi, viene ad essere vanificato un aspetto fondamentale dell'autonomia universitaria.

Ci sembrava che il testo elaborato dalle Commissioni riunite, un testo non certo improvvisato, ma a lungo discusso sia in sede di Comitato ristretto che dalle stesse Commissioni riunite, garantisse che l'autonomia universitaria fosse salvaguardata anche rispetto al controllo governativo, che tuttavia non veniva vanificato. Infatti, secondo quel testo, lo statuto viene trasmesso al Governo, che ha la facoltà di avanzare osservazioni e sollevare eccezioni di legittimità che, se fondate, indurranno le università a tenerne conto. In ogni caso vi sarà sempre, per il Governo, la possibilità di fare ricorso ad ulteriori procedure qualora l'università insista nell'emanazione del proprio statuto. In questo modo, l'accento si pone sull'autonomia universitaria: mentre, nel caso dell'emendamento in esame, si torna a porre l'accento sul controllo centralistico del Ministero della pubblica istruzione.

La scelta è dunque piuttosto limpida ed è tra le due possibilità indicate dal senatore Cavazzuti. Del resto, il travaglio della maggioranza e dei relatori è dimostrato dal fatto che ci è stato consegnato un testo che, nella sua prima stesura, si limitava a prolungare l'esame da parte del Governo, lasciando sostanzialmente invariata la procedura prevista dalle Commissioni riunite; mentre poi ci è stato trasmesso un nuovo testo che rovescia totalmente quell'impostazione.

Invito pertanto i colleghi ad un'attenta riflessione al riguardo. Per parte nostra, voteremo contro l'emendamento 6.9, affinchè sia mantenuto il testo elaborato dalle Commissioni riunite. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, come è stato detto in molte occasioni, questo provvedimento ha un pregio fondamentale rispetto alle molte perplessità da più parti espresse circa l'opportunità della creazione di un nuovo Ministero, di cui sono stati rilevati i pro e i contro; il grande dato innovativo che ha consentito a molti di superare perplessità e diffidenze è

proprio la scelta, che è stata fatta in Commissione, di introdurre in questa normativa elementi qualificanti nella creazione di una reale autonomia dell'università.

Sul comma in questione si è discusso in sede di Commissione; il testo è stato il frutto di un approfondimento - come hanno già ricordato i colleghi intervenuti - al quale avevano contribuito con il loro impegno comune i rappresentanti di tutte le parti politiche presenti allo svolgimento di quel dibattito.

Ora, se accettassimo la formulazione proposta con l'emendamento presentato dai relatori, su un punto nodale e qualificante dell'intero disegno di legge verremmo a rovesciare e a negare proprio uno degli elementi che hanno consentito a molti di noi di affermare che con l'istituzione di questo Ministero in questo nuovo contesto si crea un fatto nuovo e davvero importante per la vita delle università.

Pertanto, dopo una non lunga - dal momento che abbiamo ricevuto il testo di questo emendamento così rilevante neanche un'ora fa - ma approfondita riflessione, avendo ascoltato anche le importanti considerazioni svolte dal senatore Acquarone, che tuttavia non ci consentono di superare le altre perplessità già espresse, dal momento che su altri punti andiamo a prevedere ordinamenti in deroga per quanto riguarda la contabilità, mi chiedo perchè non dobbiamo prevedere una misura in deroga anche per quanto riguarda questo punto così qualificante. Dichiaro pertanto il mio voto contrario all'emendamento in esame.

ELIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA, *relatore*. Vorrei fornire un chiarimento ai colleghi perchè forse vi è un equivoco riguardo al concetto di autonomia.

Quanto all'autonomia delle università, occorre precisare che non si tratta di sovranità.

Vorrei sottolineare questo punto, signor Presidente, onorevoli senatori, perchè forse, ripeto, alla base della controversia vi è un equivoco.

Infatti l'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione prevede per le istituzioni di alta cultura, università ed accademie il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; quindi, come è facilmente rilevabile, non si tratta certo di una forma di sovranità, ma di una autonomia nel quadro delle leggi dello Stato poichè vi sono interessi in gioco che vanno al di là della vita delle singole università.

Pertanto, si impone un controllo di legittimità. Chi fa valere infatti il rispetto di queste leggi dello Stato? Evidentemente, prima ancora del giudice, deve esserci un controllo di legittimità e tale controllo è previsto per le leggi regionali, che addirittura il Governo ha il potere di sospendere arrivando anche a promuovere il giudizio davanti alla Corte costituzionale. Gli atti dei comuni e delle province sono soggetti al comitato regionale di controllo, che ha un potere di annullamento.

Quindi, come poteva essere possibile accontentarsi di quanto aveva stabilito la Commissione, che significava privare di «denti» questo controllo? Praticamente, il controllo previsto nel testo della Commissione, approvato a

maggioranza con le nostre riserve, non garantiva nulla. Infatti, è molto dubbio che il Ministro, che ha un potere di controllo così debole, possa poi essere legittimato ad intervenire lui di fronte al TAR.

C'è una contraddizione tra l'essere mera autorità di controllo e poi essere attore di fronte alla giustizia amministrativa.

Noi, quindi, siamo voluti andare incontro alla necessità di dare efficacia a questo controllo e di ovviare ai dubbi circa la possibilità che, come dice il collega Cavazzuti, rovesciando il pendolo, dovesse essere il Ministro ad agire. Ma il dubbio è che il Ministro, essendo autorità di controllo, possa essere anche legittimato ad agire di fronte al TAR.

Pertanto, non per inflettere il principio di autonomia, ma per avere certezza in questo procedimento di controllo, per difendere l'autonomia, abbiamo rifiutato il potere di annullamento del Ministro e il potere di diniego del visto di esecutività, com'era previsto dal disegno di legge Falcucci-Covatta. Abbiamo assunto, quindi, una posizione molto più equilibrata di quel che a una prima lettura possa sembrare, anche perchè, se questa situazione non venisse definita nei termini di una controversia di tipo giuridico, non vedremmo come si potrebbe rimediare ai danni gravi che l'entrata in vigore di uno statuto, in violazione delle leggi previste dall'articolo 33, potrebbe nel frattempo provocare.

Penso che abbiamo riflettuto sulle gravi carenze del testo uscito dalla Commissione e che anche nei confronti dell'altro ramo del Parlamento ci siamo tutelati nei confronti di obiezioni e critiche che altrimenti ci sarebbero sicuramente venute. Credo che, anche per una equilibrata visione del rapporto autonomia-leggi dello Stato, il congegno proposto sia quello più rispettoso di entrambe le esigenze.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, siamo in fase di votazione, per cui potrà prendere la parola solo a votazione ultimata.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il mio voleva essere un tentativo finale di evitare il voto con una proposta di accantonamento, per una riflessione su alcuni punti dell'emendamento, per impedire degli aspetti negativi.

Mi rendo conto, signor Presidente, che la mia richiesta è stata tardiva.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(*Autonomia finanziaria e contabile delle università*)

1. Le entrate delle università sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente;

c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi:

a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere generale;

b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;

c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria.

3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2.

4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera *b*) del comma 2.

6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

7. Alle università e ai relativi centri autonomi di spesa non si applicano le norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici.

9. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.

10. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le

facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 7.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti relativi al personale e gli atti concernenti la gestione amministrativa e contabile delle università sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti, che riferisce al Parlamento con unica relazione annuale.

12. In mancanza del predetto regolamento, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «università», *inserire la seguente*: «statali».

7.1 POLLICE

Al comma 2, dopo la parola: «università», *inserire la seguente*: «statali».

7.2 POLLICE

Sopprimere il comma 7.

7.7 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

7.3 POLLICE

Sopprimere il comma 9.

7.4 POLLICE

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale».

7.8 I RELATORI

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «In mancanza del predetto regolamento» *con le altre*: «Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 8».

7.6 I RELATORI

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

7.5 POLLICE

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole: «legislative e».

7.9 I RELATORI

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Signor Presidente, l'articolo 7 si riferisce all'autonomia finanziaria e contabile dell'università.

A questo articolo ho presentato una serie di emendamenti tendenti a modificare alcuni punti e soprattutto a renderli espliciti, chiari, per certi versi sulla linea dell'università pubblica.

La fomulazione dell'articolo 7, infatti, si presta a molti equivoci. Al comma 1, proprio nel titolo, nell'alinea dopo la parola «università», nel punto in cui si parla dell'autonomia finanziaria e contabile dell'università, proponiamo di inserire la parola «statali». La mancanza di questa specificazione nel testo del Governo, una mancanza che temiamo non sia casuale, apre la possibilità di finanziare con trasferimenti dello Stato le università private e/o confessionali. In questo modo si aprirebbe una falla nella laicità della nostra scuola pubblica e si legittimerebbe un'ulteriore violazione dal già tartassato articolo 33, terzo comma, della Costituzione. Abbiamo visto poco fa come di tale questione anche molti illustri giuristi diano interpretazioni di parte.

Per quanto riguarda il comma 8 dell'articolo 7, con l'emendamento 7.3 ne proponiamo la soppressione poichè lo consideriamo un comma micidiale sotto tutti gli aspetti. Infatti si sottrae l'università alla legislazione amministrativa della Repubblica, aprendo la porta ai più pericolosi abusi. Se la legislazione è farraginosa – come è stato detto poco fa anche a proposito dell'articolo 2 – bisogna tentare di cambiarla; avete la possibilità di modificarla. Non potete però richiamare cose non attinenti alla discussione in corso per ritagliare aspetti che alla lunga possono configurarsi come una sorta di questioni di privilegio o di isole di diritto speciale. In questo senso rischiate di costituire un vero e proprio feudo, ben saldo e difeso e per di più sancito per legge.

Inoltre proponiamo la soppressione del comma 9 dell'articolo 7, che statuisce che il regolamento disciplina i criteri della gestione, prevede le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa, eccetera. Di nuovo siamo di fronte ad un meccanismo che si trova – lo affermo tranquillamente – ai limiti dell'incostituzionalità. Infatti si prevede che un regolamento adottato senza alcun controllo disciplini attività delicatissime, tra cui la possibilità di decidere e controllare la spesa.

Voglio rivolgervi una domanda: chi controlla i controllori? Non si può affermare che questi articoli servono ancora una volta a superare le lentezze burocratiche. Se queste lentezze esistono – naturalmente sono il primo a dire che esistono – devono essere superate con una legge esplicita di riforma dello Stato, non certo ritagliando anche in questo caso zone di autonomia feudale, cioè sottratte a qualsiasi controllo democratico.

Il comma 12 dell'articolo 7 resta comunque il più assurdo. Se mi permettete l'affermazione, intendo dire che ci troviamo di fronte alla pazzia vera e propria. Preannunciamo che, ove questa formulazione dovesse essere accolta, ne impugneremo la costituzionalità. Un regolamento elaborato nei modi già visti dal potere accademico viene fatto prevalere sulle leggi della Repubblica. In questo senso ci troviamo di fronte ad un aspetto particolare che diventa norma generale. Penso e tranquillamente affermo che ci troviamo di fronte al feudalesimo puro. Facciamo un esempio, scelto non a caso: se esiste una legge che proibisce ai professori di svolgere determinate attività private – cito per tutti il divieto del tempo pieno per i baroni della medicina – è sufficiente varare un regolamento che afferma il contrario; in questo modo la legge dello Stato diventa inefficace. Dimostratemi il contrario! Grazie al grimaldello previsto in questo comma, un regolamento prevarrà sulla legge; questo non si è mai visto.

Mi rendo conto che in questo paese si governa con le circolari, ma nel caso specifico addirittura i regolamenti di sette, di gruppi, di particolari settori della vita amministrativa hanno una forza tale da prevalere sulla legge. Penso che questo sia anticostituzionale. Nel caso in cui venga approvato, sappiate per certo che faremo ricorso alla Corte costituzionale.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* L'emendamento 7.7 risponde all'esigenza di escludere dalla normativa sulla Tesoreria unica le università e gli enti di ricerca. Si tratta di una richiesta ripetuta più volte durante l'*iter* del provvedimento sia dal Ministero del tesoro che dalla Commissione bilancio, in sede di espressione del suo parere, sostanzialmente allo scopo di contribuire al contenimento della spesa.

BOMPIANI, *relatore.* L'emendamento 7.6 è in sostanza una precisazione di ordine tecnico. A questo si sono aggiunti gli emendamenti 7.8 e 7.9, che verranno illustrati dal senatore Elia.

* ELIA, *relatore.* La proposta di sostituzione del comma 11 dell'articolo 7, contenuta nell'emendamento 7.8, ha una finalità piuttosto chiara ed evidente. Mentre non pregiudica la ripartizione delle attribuzioni relative al personale spettanti al Ministero (a cui rimane la competenza sulla materia dei concorsi e delle nomine successive a concorso) tocca invece tutto quanto compete alle università in materia di personale. Tenta quindi – e credo ci riesca in caso di approvazione – di conferire al controllo della Corte dei conti – che è consigliabile mantenere per gli atti relativi al personale, soprattutto in questa fase di transizione, prima che venga riordinato tutto l'ambito del controllo della Corte stessa – caratteristiche di celerità e di snellezza.

Siamo ricorsi così all'articolo 23 della legge n. 23 del 1986, che riguardava appunto disposizioni sul personale dell'università, e abbiamo proposto che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal

servizio del personale la cui gestione spetta all'università siano immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti, per non ritardare di troppo tempo l'efficacia dei provvedimenti stessi. Ovviamente, essendoci poi la possibilità risolutiva dell'intervento della Corte dei conti con efficacia a decorrere dal momento dell'atto, le università saranno attente a non compiere atti illegittimi.

Lo scopo è evidente: accelerare e facilitare le procedure, senza tuttavia venir meno ai canoni della legittimità. È la stessa ispirazione che ci ha guidato nel precedente emendamento per quello che riguarda la tutela della legittimità. L'autonomia non è nelle procedure: essa è soprattutto nel contenuto degli statuti, dei poteri e delle facoltà che le università avranno.

CAVAZZUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Anche sull'emendamento 7.7 c'è un'altra storia da raccontare; come nel caso precedente c'è un secondo capitolo. Quando venne discussa la legge sull'istituzione della Tesoreria unica, eravamo in condizioni di finanza molto diverse dalle precedenti e si tentò di varare una legge che valesse per tutti gli enti pubblici, cercando di riportare in tesoreria le disponibilità liquide. Proprio in questo ramo del Parlamento scattarono immediatamente gli interessi dei grandi numi tutelari di alcune università affinchè queste non venissero inserite nella tabella che elencava gli enti, ovvero affinchè le università private non fossero soggette alla Tesoreria unica.

Anche in questo caso il motivo del contenimento della spesa pubblica è totalmente specioso; le giacenze sono abbastanza standardizzate in tutti questi enti e in realtà si tratta di un nuovo piccolo punto contro l'autonomia delle università. Le università statali devono avere minore autonomia rispetto a quelle private, non devono gestire la propria tesoreria che, peraltro, nei conti della finanza pubblica è ben poco. Inoltre va mantenuto il controllo centralistico del Ministero del tesoro sul finanziamento universitario, così come - lo avete appena votato - si è mantenuto il controllo centralistico del Ministero sull'atto più importante delle università, che è lo statuto.

Se ogni volta facciamo riferimento ad un sistema che è oggettivamente antiautonomistico troveremo sempre giustificazioni di sistema, per cui l'autonomia non si avrà mai. Cancellate allora l'articolo 33 della Costituzione perchè le leggi, visto che sono un fatto di cultura e di potere, possono restringere o allargare l'autonomia, o annullarla. Qui c'è un conflitto politico; voi siete contro l'autonomia, mentre io e il mio Gruppo siamo a favore dell'autonomia universitaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOMPIANI, *relatore.* Sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5 esprimo parere negativo per le ragioni già illustrate.

Sull'emendamento 7.7 il relatore si rimette al Governo e non può non

sottolineare che in Commissione vi era stata una discussione che aveva portato a queste conclusioni, ma evidentemente sotto questo aspetto i relatori si rimettono al Governo.

RUBERTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* Sugli emendamenti presentati dal senatore Pollice, il Governo esprime lo stesso parere dei relatori. È favorevole all'emendamento 7.6, presentato dai relatori, e non può non ricordare che il proprio emendamento 7.7 nasce da una richiesta del Ministero del tesoro e della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Non ho ben capito perchè i relatori e il Governo non siano favorevoli all'accoglimento di questo emendamento, che non mi pare ispirato a una vocazione di oppressione statalista, ma che semplicemente chiarisce che le entrate di cui si tratta in questo comma sono quelle dell'università statale.

Gli stessi relatori hanno presentato un emendamento all'articolo 20 volto a garantire spazi di diverso trattamento - per quanto debba essere diverso - tra università non statale e università statale; tra le motivazioni dell'emendamento hanno già fatto intendere che vi sono l'opportunità e la necessità di chiarire che differenti possono essere le fonti di finanziamento delle università. Non capisco quindi perchè non debbano accettare l'emendamento 7.1, che mi sembra molto ragionevole e a favore del quale voterò.

CHIARANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, il nostro Gruppo, in occasione della votazione degli emendamenti presentati ad articoli precedenti, che tendevano a distinguere tra università statali e non statali, non ha votato a favore degli emendamenti del collega Pollice. Si trattava infatti di norme concernenti gli ordinamenti didattici, i princìpi di autonomia, l'impegno dell'attività culturale o di aggiornamento degli insegnanti. A nostro avviso, si trattava cioè di norme che debbono riguardare tutte le università, statali o non statali che siano.

Gli emendamenti 7.1 e 7.2 concernono invece il regime finanziario delle università e in questa materia non credo si possa fare una pura e semplice equiparazione tra le università statali e quelle non statali; questo innanzitutto perchè, come ha detto il collega Strik Lievers, le università non statali hanno un diverso ordinamento da questo punto di vista. Ad esempio, esse stabiliscono tasse più elevate a carico degli studenti. Questo non ci scandalizza, è un fatto loro, ma noi ci battiamo perchè le università statali applichino agli studenti tasse equiparate e regolate da una normativa di carattere generale.

Desidero inoltre richiamare l'attenzione sui contributi finanziari dello Stato. Sappiamo bene, certo, che esistono delle norme in base alle quali, attualmente, dallo Stato continuano ad essere dati contributi finanziari ad università non statali, ad esempio in relazione ai costi del personale derivanti dall'applicazione in queste università della legge n. 28 e del successivo decreto n. 882 e sappiamo anche che è stato presentato dal Governo un provvedimento che riguarda il rapporto, anche ai fini finanziari, tra lo Stato e le università non statali. Ma a parte il fatto che il problema è tutto da discutere, nella stessa ipotesi del Governo il rapporto è diverso rispetto a quello che intercorre tra lo Stato e le università statali.

La pura e semplice equiparazione, in questo caso, non è quindi accettabile ed io invito la maggioranza a riflettere in proposito, perchè le conseguenze possono essere gravi sotto tutti gli aspetti. In considerazione di ciò, mi sembra dunque molto opportuno approvare gli emendamenti del collega Pollice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal Governo.

Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione di tale emendamento sia effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

(*Applausi dall'estrema sinistra*).

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9.

ELIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA, *relatore*. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 7.9, in quanto esso è in contrasto con la nozione di ordinamento contabile di cui al precedente emendamento 7.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge n. 413 proseguirà nella seduta pomeridiana. Avverto che al termine della discussione di tale disegno di legge, oppure presumibilmente attorno alle ore 19,30, si passerà alle deliberazioni sui presupposti di costituzionalità dei tre decreti-legge all'ordine del giorno.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,25*).

DOTT CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare anziano del Servizio dei resoconti parlamentari